

TRIBUNALE DI COSENZA
14 MAG 2026
PROT. N. 782/2026

# PROTOCOLLO D'INTESA

IN MATERIA DI

## TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

TRA

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

E

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA

Cosenza, 14 maggio 2026

## FINALITA' E OGGETTO DEL PROTOCOLLO

Con la sentenza n. 76 depositata in data 30/5/2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1° serie speciale n. 23 del 4/6/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida e che il relativo decreto di convalida sia a quest'ultima notificato.

Al fine di dare doverosa attuazione al disposto della Consulta, i Tribunali di Cosenza, di Castrovillari e Paola intendono stipulare con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il presente protocollo, con l'obiettivo di definire un **modulo procedimentale uniforme in ambito provinciale**, basato su un proficuo coordinamento dell'attività dei soggetti chiamati ad intervenire nel procedimento, che consenta di pervenire all'audizione dell'interessato e, quindi, al provvedimento di convalida, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.

Segnatamente, in vista dell'audizione e della verifica della sussistenza dei presupposti applicativi del trattamento coattivo, appare opportuno che "proposta" e "convalida" contengano indicazione maggiormente dettagliata ed esplicativa delle alterazioni psichiche riscontrate, dell'attività compiuta per acquisire il consenso al trattamento, delle condotte configuranti rifiuto delle cure, dell'impossibilità di procedere alla somministrazione in ambiente extraospedaliero.

Avuto riguardo, altresì, all'urgenza normalmente connaturata all'adempimento, nonché al fatto che i pazienti possono essere ricoverati in ospedali non compresi nel circondario del singolo ufficio e può esservi, per il singolo giudice tutelare, la necessità di convalidare più trattamenti nel corso di una stessa giornata, appare opportuno individuare le concrete modalità operative che consentano di procedere all'incombente mediante collegamento da remoto, in alternativa all'audizione in presenza, presso il luogo di cura.

Si indicano, quindi, le seguenti **prassi applicative** cui vorranno attenersi le strutture sanitarie operanti nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza:


- 1) La "proposta" e la "convalida" del TSO dovranno contenere data ed ora in cui sono redatte ed adeguata motivazione circa la sussistenza delle condizioni che hanno giustificato la proposta di TSO (come identificate dall'art. 34 l. 833/1978), evitandosi formule generiche o stereotipate.

- 2) Al fine di favorire l'uniformità delle modalità di redazione delle certificazioni, si auspica, altresì, la predisposizione di moduli prestampati che prevedano la separazione grafica di "proposta" e "convalida" e delle relative sottoscrizioni e che lascino, comunque, sufficiente spazio alla descrizione delle condizioni cliniche del paziente.
- 3) Il personale del luogo di ricovero curerà i seguenti adempimenti:
  - a) indicazione, già al messo comunale all'atto della ricezione dell'ordinanza dispositiva del TSO, dell'indirizzo e-mail del reparto, affinché esso possa prontamente essere reperito ai fini della creazione del link di collegamento da parte dell'ufficio. Le singole strutture sanitarie faranno, comunque, pervenire, in ottica di collaborazione, alle cancellerie di volontaria giurisdizione dei tre uffici interessati gli indirizzi e-mail e le PEC dei reparti di psichiatria dei singoli ospedali, così come i recapiti dei singoli uffici di cancelleria saranno messi a disposizione dell'ASP;
  - b) frequente controllo della posta elettronica ai fini della tempestiva lettura di comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC;
  - c) tempestiva segnalazione agli uffici interessati di circostanze contingenti ostative all'ascolto nella data e nell'ora concordati (quali lo stato di sedazione del paziente), ai fini della riprogrammazione dell'incombente, ove ritenuto opportuno dal giudice.
- 4) Il giudice tutelare comunicherà nel più breve tempo possibile al referente della struttura in cui si trova il paziente se intende raggiungere il luogo in cui il paziente è ricoverato o procedere "da remoto".
- 5) Ove il giudice tutelare decidesse di recarsi nel luogo in cui il paziente si trova al fine di porre in essere in presenza l'adempimento dell'audizione, il giorno e l'ora dell'accesso saranno concordati tramite cancelleria, previo coordinamento con i sanitari del reparto, che avranno cura di comunicare, ove il paziente sia in stato di sedazione, un orario compatibile con l'effettivo espletamento dell'incombente e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'interlocuzione con il paziente, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché l'audizione avvenga in condizioni di sicurezza.
- 6) Ove il giudice tutelare comunichi l'intendimento di procedere da remoto, l'audizione avverrà per mezzo di collegamento audio visivo, di regola per il tramite dell'applicativo TEAMS, che rappresenta lo strumento individuato dal Ministero della Giustizia per lo svolgimento da remoto delle udienze civili (cfr. provvedimento 7 dicembre 2023 contenente "Individuazione dei collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e delle modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa, ai sensi dell'articolo 127-bis del codice di procedura civile e dell'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile").


- 7) Nell'ipotesi che precede, il link di collegamento sarà comunicato dalla cancelleria competente all'indirizzo di posta elettronica del medesimo reparto e, in ogni caso, alla PEC istituzionale dell'ospedale di riferimento.
- 8) Ogni struttura di SPDC si doterà di strumenti tecnici idonei a supportare l'applicativo TEAMS e muniti di videocamera per consentire l'inquadratura del paziente e della stanza di degenza dello stesso. Un medico avrà cura di presenziare durante il collegamento per attestare l'identità del paziente e fornire al giudice tutelare ogni informazione dal medesimo ritenuta utile.
- 9) Il collegamento avverrà, di regola, nella stanza in cui il paziente si trova ricoverato e il medico presente avrà cura di specificare, in presenza di dispositivi di contenzione, le ragioni che ne hanno giustificato l'uso. Solo ove non dovesse essere possibile sentire il paziente nella stanza di degenza e in presenza di motivate ragioni - tenendosi presente che l'audizione è anche finalizzata, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, a verificare se il trattamento sia rispettoso della dignità della persona - l'audizione avverrà in altro ambiente dell'Ospedale individuato dai sanitari.
- 10) Qualora, per ragioni di ordine tecnico, il collegamento a mezzo TEAMS non dovesse essere praticabile, l'audizione del paziente potrà avvenire tramite videochiamata mediante strumento a tal fine idoneo (ad esempio, l'applicazione Whatsapp). Anche per le vie brevi, il personale interessato avrà cura di comunicare alla cancelleria competente l'esistenza di simili problematiche e il recapito di un medico disponibile al collegamento mediante videochiamata. Anche qualora il collegamento dovesse avvenire tramite videochiamata il medico presente in reparto avrà cura di inquadrare il paziente e la stanza in cui il medesimo si trova ricoverato, al fine di consentire al giudice la verifica del rispetto della sua dignità personale.

Cosenza, 14 maggio 2026


La Presidente del Tribunale di Cosenza  
Dott.ssa Loredana De Franco



Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Vitaliano De Salazar



Il Presidente del Tribunale di Castrovillari  
Dott. Massimo Lento



Il Presidente del Tribunale di Paola  
Dott. Filippo Leonardo



FILIPPO  
GIUSEPPE  
LEONARDO  
MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA  
14.05.2026  
11:27:51  
GMT+01:00